



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 12152 del 15 novembre 2011

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

(art. 4, comma 4, lett. a) del CCNL 29 novembre 2007)

Il giorno 15 novembre 2011, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per procedere alla verifica e revisione del Contratto Integrativo Regionale del 26 ottobre 2007, come modificato in data 30 ottobre 2009, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

LE PARTI

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 395/88, che prevede che i pubblici dipendenti hanno titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali;

VISTO il D.L.vo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 146, comma 1, lettera g) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTA la C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991 che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;



- VISTA** la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000, che individua quale destinatario dei permessi anche il personale assunto a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;
- VISTO** in particolare l'art. 4, comma 4, lettera a), del CCNL 29 novembre 2007 che prevede contrattazione integrativa a livello regionale in merito ai "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";
- VISTO** l'art. 8 del D.P.R. 17/09, recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** altresì l'art. 2 del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, che individua le competenze dei singoli uffici dell'USRL;

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Può usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88 (d'ora in avanti, "permessi") il personale docente, educativo ed ATA, in servizio a tempo indeterminato, il personale con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale di cui all'art. 11, c. 4.
2. Il presente contratto ha validità quadriennale (2012-2015); potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari; l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

CAPO II – RELAZIONI SINDACALI

ART. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'art. 2 del CCNL 29 novembre 2007.
2. L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
3. Di tale ulteriore accordo verrà data tempestiva informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

ART 3 - Informazione



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VI – Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Tel. +39 02 574 627 279 – Email uff6-lombardia@istruzione.it

1. L'Ufficio Scolastico Regionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, comunica alle OO.SS. Regionali firmatarie del presente contratto i dati complessivi, ripartiti territorialmente, relativi ai contingenti, alle richieste e alla fruizione dei permessi nell'anno in corso. Tali dati devono esplicitare il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico, per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA senza distinzione per profilo professionale.
2. Entro il mese di settembre di ciascun anno le OO.SS regionali saranno convocate ai fini del monitoraggio predisposto dalla direzione relativo alla fruizione dei permessi

CAPO III – PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI TITOLO E PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI

ART. 4 – Norme generali

1. I permessi sono fruibili fino ad un massimo di 150 ore annue individuali per anno solare.
2. I beneficiari con incarico a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale e i beneficiari assunti con incarico a tempo determinato hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa, con arrotondamento all'unità oraria superiore; il criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato e orario di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio, sempre con arrotondamento all'unità oraria superiore.
3. Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nel 3% delle unità complessive in servizio a livello provinciale per ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.
4. I corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/88, come di seguito specificati:
 - a. corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
 - b. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

ART. 5 – Determinazione del contingente, compensazioni e informazione al personale

1. Ai fini dell'individuazione del contingente di personale, va considerata come base di calcolo la dotazione organica complessiva provinciale, adeguata alla situazione di fatto.
2. Per quanto attiene il personale ATA e il personale educativo, il contingente è pari al 3% dell'organico provinciale complessivo. L'organico del personale docente dovrà invece essere considerato distintamente per gradi di istruzione.
3. Il Dirigente di ogni Ufficio territorialmente competente dell'Ufficio Scolastico Regionale determinerà, con atto da affiggere all'albo entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, distinti per tipologia di personale, come indicato nel comma precedente.
4. Subito dopo la determinazione del contingente, sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita circolare e pubblicazione sui siti web dell'USR e degli Uffici territoriali, in modo che l'informazione sia diffusa capillarmente fra il personale interessato.
5. Qualora le richieste di fruizione dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, all'interno della medesima provincia si potrà procedere a compensazioni, proporzionali alle



quote iniziali, rispetto a quegli ambiti in cui si registrino richieste inferiori al contingente. Nel corso del procedimento verrà data informazione ai sindacati territoriali.

6. In subordine, sarà possibile procedere a ulteriori compensazioni a livello interprovinciale, operando secondo criteri proporzionali alle domande rimaste inevase nelle diverse province. A tal fine gli Uffici territorialmente competenti comunicano all'Ufficio Scolastico Regionale eventuali eccedenze di richieste o di posti rispetto ai contingenti assegnati. La gestione di tale operazione, di diretta competenza dell'USR, sarà effettuata comunque entro il 20 dicembre; l'USR curerà l'informazione alle OO.SS. regionali.
7. Infine, qualora dopo le precedenti procedure rimangano ancora delle richieste inevase, a livello provinciale sarà possibile ricomporre i residui derivanti dal criterio di proporzionalità di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di creare ulteriori possibilità di fruizione.
8. Qualora il personale fruitore dei permessi ottenga la mobilità territoriale o professionale, l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria tra ambiti territoriali dell'USR per la Lombardia, gli interessati, previa istanza all'UST di arrivo da presentarsi entro il 30 settembre, hanno diritto al completamento della quota dei permessi orari concessi e non fruiti, esclusivamente nel caso in cui il contingente dell'UST di arrivo abbia ancora a disposizione il relativo monte ore. A tal fine gli uffici territoriali coinvolti garantiranno il necessario scambio di informazioni. Trattandosi di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, la verifica delle relative disponibilità residue da parte dell'UST di arrivo dovrà comunque precedere le operazioni di cui all'art. 11, c. 6.

ART. 6 – Tempi e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, agli Uffici dell'USR territorialmente competenti entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
2. Il personale eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre dovrà produrre domanda, di norma entro il quinto giorno dalla nomina e comunque entro il 10 dicembre.
3. Nella domanda, redatta in carta semplice, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. 395/88, gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità i seguenti dati:
 - 1) nome e cognome, luogo e data di nascita;
 - 2) tipologia del corso di studio a cui sono iscritti;
 - 3) grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
 - 4) l'anzianità di servizio di ruolo e di preruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi preruolo, conformemente a quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
 - 5) l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;
 - 6) l'indicazione del ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 5.

ART. 7 – Compilazione delle graduatorie



1. Ogni Ufficio territorialmente competente compilerà più graduatorie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo il seguente ordine di priorità:
 - 1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
 - 2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse; corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
 - 3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10 e 74/11, o comunque neo immesso in ruolo;
 - 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
 - 5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come individuati all'articolo 4, comma 4, lettera a);
 - 6) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;
 - 7) frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended", per la parte da svolgere in presenza.
2. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma precedente, i permessi sono rinnovabili con priorità assoluta rispetto ad altri richiedenti per il numero di anni pari alla durata legale del corso.
3. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1, dopo aver soddisfatto le richieste del personale di cui al comma 2, verranno considerati con precedenza coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
4. In caso di parità delle predette condizioni, verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento all'anzianità di servizio dichiarata¹; in subordine, verrà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
5. Oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili, entro il limite massimo di un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso e per ogni profilo professionale a livello provinciale e interprovinciale.
6. Fermo restando il limite massimo delle 150 ore annue per ciascun interessato e nella eventualità in cui l'aspirante abbia interesse alla frequenza di un secondo corso, sarà possibile nella stessa domanda formulare la richiesta per la frequenza di entrambi i corsi; resta inteso che il secondo corso viene preso in considerazione in subordine.
7. L'Ufficio territorialmente competente pubblicherà all'albo e sul sito web le graduatorie degli aventi titolo e i relativi provvedimenti di esclusione entro il 15 dicembre di ciascun anno; curerà inoltre l'informazione ai sindacati territoriali.

¹ Per la valutazione dell'anzianità di servizio di ruolo e di preruolo si applicano le indicazioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA; per quanto attiene i docenti IRC con contratto a tempo indeterminato, verranno considerati come anni di ruolo le intere annualità di insegnamento con orario di cattedra. E' esclusa la valutazione dell'anno scolastico in corso.



ART. 8 – Reclami e ricorsi

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi eventuali reclami per errori materiali.
2. Entro i termini di legge sono altresì ammessi ricorsi al giudice ordinario, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

ART. 9 – Modalità di concessione e di fruizione

1. Viste le graduatorie pubblicate dagli Uffici territorialmente competenti, i provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio entro il 30 dicembre di ogni anno.
2. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo.
3. Il personale beneficiario dei permessi ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
4. Atteso che il personale compreso negli elenchi pubblicati dai singoli UU.SS.TT. ha diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del Dirigente Scolastico procedere alla sostituzione del personale assente, docente ed ATA, secondo le vigenti disposizioni in materia del personale scolastico.
5. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:
 - 1) permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
 - 2) permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
 - 3) cumulo dei permessi di cui al punto 1) e 2).

ART. 10– Certificazione

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, secondo quanto previsto all'art. 10, commi 2 e 3) va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni; la presentazione della certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
2. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

ART. 11 – Norme transitorie e finali

1. Limitatamente ai permessi relativi all'anno 2012, la scadenza di cui all'art. 6, c. 1, è fissata al 22 novembre 2011 e la scadenza di cui all'art. 7, c. 7, è fissata al 19 dicembre 2011.
2. Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
3. Si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni lavorativi del beneficiario precedenti gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato.
4. Il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l'inclusione del giorno dell'esame nei 3 giorni per il diritto allo studio.



5. Il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1 settembre al 20 gennaio dell'anno scolastico di riferimento può produrre domanda di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio, con la modalità prevista all'art. 6; la quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall'inizio dell'anno scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all'atto della presentazione della domanda.
6. Gli uffici territorialmente competenti entro il 31 gennaio formuleranno le relative graduatorie ai sensi dell'art. 7, calcolando il monte ore spettante sulla base dei mesi di servizio quantificati come previsto dal comma precedente.
7. Il personale con contratto a tempo determinato che sia stato destinatario di provvedimento formale di concessione dei permessi per l'anno solare di riferimento ha titolo a fruire, all'avvio dell'anno scolastico successivo e comunque entro il termine dell'anno solare dei permessi proporzionalmente alla durata del contratto in essere al 30 settembre, previa verifica del monte ore residuo.
8. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire di tutte le tipologie di permesso previste dal CCNL del 29 novembre 2007.
9. Limitatamente ai permessi per l'anno solare 2012, i docenti di cui all'art. 6, c. 1, iscritti ai Tirocini Formativi Attivi previsti dal D.M. 10 settembre 2010, n. 249, potranno produrre l'istanza di fruizione dei permessi secondo la tempistica prevista dal c. 5. Le istanze saranno valutate in relazione ai contingenti provinciali residuati dopo le operazioni di cui agli articoli 5, 7 e 9 del presente contratto.

Per la parte Pubblica

Il dirigente dell'Ufficio VI USRL

Per la parte sindacale

FLC CGIL

CISL scuola

UIL scuola

SNALS CONFSAL

GILDA Unams



NOTA A VERBALE

Le parti congiuntamente concordano di riaprire il confronto sulla fruizione dei permessi da parte del personale iscritto ai Tirocini Formativi Attivi previsti dal D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nel momento in cui la concreta attivazione dei corsi consentirà una diretta e approfondita valutazione delle problematiche connesse.

Per la parte Pubblica

Il dirigente dell'Ufficio VI USRL

Per la parte sindacale

FLC CGIL

CISL scuola

UIL scuola

SNALS CONFSAI

GILDA Unams

